

Legge regionale 25 luglio 2019 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

**Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.**

**Art. 8 bis**

*(Misure di sostegno a favore di beni culturali di particolare rilevanza)(1)*

**1.** Al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza e di elevato valore strategico collocati nei siti regionali culturali UNESCO, la Regione può stipulare, con i soggetti pubblici e privati gestori di tali beni, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico.

**2.** Per le finalità previste al comma 1, la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 22/2020